

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	6
DIFESA (IV)	»	7
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	8
FINANZE (VI)	»	9
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	10
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	11
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	12
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	16
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	19
AFFARI SOCIALI (XII)	»	24
AGRICOLTURA (XIII)	»	26
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	31
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	38
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	39

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione. Atto n. 190 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	5

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 settembre 2020. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Agricoltura, Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.

Atto n. 190.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA, *presidente della XIII Commissione*, ricorda che nella giornata di ieri i relatori hanno illustrato i contenuti del provvedimento e che è stata anticipata per le vie brevi a tutti i commissari una proposta di parere favorevole formulata dagli stessi relatori (*vedi allegato*). Comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia che il parere favorevole con condizioni espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome sullo schema di decreto legislativo in esame allegato al provvedimento stesso non è facilmente leggibile. Fa presente di aver sottoposto la questione nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Giustizia, ap-

pena terminato e di aver acquisito, in quella sede, una copia più leggibile di tale parere. Chiede pertanto che la seduta sia sospesa brevemente per consentire a tutti i commissari di prenderne visione e per verificare se le condizioni poste dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome siano state recepite o meno dall'Esecutivo.

Franco VAZIO (PD), *relatore per la II Commissione*, ritiene, considerato che le Commissioni sono chiamate ad esprimere il proprio parere sul provvedimento entro l'8 settembre prossimo, che sarebbe più

opportuno rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta, al fine di consentire a tutti i parlamentari di disporre del tempo necessario per svolgere le proprie valutazioni, anche alla luce dell'intervento della collega Bartolozzi.

Filippo GALLINELLA, *presidente della XIII Commissione*, constatando l'assenza di obiezioni in ordine alla proposta del relatore per la II Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.

Atto n. 190.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite II e XIII,
esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame definisce il quadro sanzionatorio per la violazione di alcune specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 511/2014, concernenti le misure di conformità che gli utilizzatori di risorse genetiche devono rispettare per avere accesso alle stesse, secondo quanto stabilito dal protocollo di Nagoya;

il provvedimento è adottato in attuazione della disposizione di delega di cui all'articolo 2 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), la cui scadenza è fissata al 2 novembre 2021;

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato per rispondere ai rilievi evidenziati nella procedura di in-

frazione n. 2017/2172 per mancata applicazione del citato Regolamento (UE) n. 511/2014;

in particolare, la Commissione europea, nel presentare ricorso alla Corte di giustizia dell'UE, rileva che l'Italia non ha ancora notificato le disposizioni di legge che prevedano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme;

in particolare, la Commissione europea rileva che le misure contenenti le sanzioni per le violazioni degli articoli 4 e 7 del regolamento UE n. 511/2014 non sono state ancora adottate dall'Italia, e ciò nonostante il fatto che, da un lato, dette misure dovessero essere stabilite negli ordinamenti degli Stati membri già a partire dall'11 giugno 2014 e, dall'altro, che ad esse dovesse far seguito anche la predisposizione da parte degli Stati membri di tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.10 alle 13.45.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13 alle 13.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'ISTAT sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 8

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 settembre 2020.

Audizione informale di rappresentanti dell'ISTAT sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12 alle 12.30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.40 alle 14.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.45 alle 14.40.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 19, 24 e 622, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 189 (Rilievi alla V Commissione) *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio)*

12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

15

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 settembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Atto n. 188.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 19, 24 e 622, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Atto n. 189.

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame congiunto dell'atto del Governo n. 188, contenente lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle somme del fondo finalizzato al ri-

lancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, e dell'atto del Governo n. 189, recante una prima ripartizione del medesimo fondo, ai fini dell'espressione dei propri rilievi alla Commissione bilancio.

Il Fondo al quale gli atti del Governo fanno riferimento è quello previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019, che ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione complessiva di risorse pari a circa 20,8 miliardi, così ripartita: 435 milioni di euro per l'anno 2020, 880 milioni di euro per l'anno 2021, 934 milioni di euro per l'anno 2022, 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

Le risorse del Fondo sono finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con particolare riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (articolo 1, comma 15, della legge n. 160 del 2019).

Ricorda che la legge di bilancio 2020 ha disposto la realizzazione di specifici interventi, per un valore complessivo di 111 milioni di euro, il cui finanziamento è previsto a valere sul Fondo istituito dal comma 14 della medesima legge. La ripartizione delle risorse relativa a tali interventi è effettuata dall'atto del Governo n. 189.

Ricorda inoltre che il primo periodo del comma 18 della medesima legge di bilancio per il 2020 prevede un finanziamento complessivo di 1 miliardo di euro per il periodo 2020-2026 (50 milioni di

euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 10 milioni per l'anno 2026), per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, a valere sulle risorse di cui al comma 14.

Alla luce di ciò, l'atto del Governo n. 188 ripartisce, ai sensi del comma 1, dell'articolo 1, tra le diverse amministrazioni destinatarie le risorse residue, pari a 19,701 miliardi di euro complessivi nel periodo 2020-2034, secondo le previsioni dell'elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto.

Tale allegato, per quanto di competenza della Commissione, prevede che siano assegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti complessivamente 6.091,1 milioni di euro per il periodo 2020-2034, mentre al Ministero dello sviluppo economico 2.701,6 milioni di euro. La nota in calce alla tabella dell'allegato precisa che le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti includono anche gli stanziamenti da assegnare al contratto di programma RFI iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella relazione governativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri e di una loro valutazione effettuata sulla base di specifici criteri (carattere innovativo, sostenibilità, impatto sociale, effettiva cantierabilità, ricadute sul mercato interno, capacità di attrarre finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria), in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo.

Osserva come appaia tuttavia evidente che, ai fini dell'espressione dei rilievi richiesti, in assenza di precise indicazioni circa la specifica destinazione delle ri-

sorse, la Commissione non è nelle condizioni di esprimere una compiuta valutazione di merito.

Alla luce di queste considerazioni, richiede al Governo di fornire maggiori elementi conoscitivi, anche mediante la consegna di idonea documentazione, sulla destinazione delle risorse assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico negli ambiti di competenza della Commissione.

Rileva quindi che il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.

Il comma 3 prevede che, ai fini di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi. Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.

Il citato comma 25 della legge n. 160 del 2019 prevede che ciascun Ministero illustri, in una apposita sezione della relazione di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti, indicando le principali criticità attuative. Si tratta della

relazione annuale presentata ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese.

Per quanto riguarda l'Atto del Governo n. 189, osserva che esso ha una portata più limitata. Si limita infatti a disporre l'assegnazione delle somme del Fondo destinate al finanziamento degli interventi per i quali le risorse sono già state ripartite dalla legge di bilancio 2020, pari complessivamente a 111 milioni di euro così ripartiti per anno: 29 milioni di euro nel 2020, 32 milioni nel 2021, 30 milioni nel 2022, 20 milioni nel 2023.

Per quanto di competenza della Commissione segnala essenzialmente la previsione dell'articolo 1, comma 1, che attribuisce il finanziamento di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021, previsto dall'articolo 1, comma 18, secondo periodo, della legge di bilancio 2020, per il completamento del polo metropolitano M1 – M5 di Cinisello-Monza Bettola, in quanto ritenuto funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, si tratta di un intervento di completamento e rafforzamento dell'interscambio modale in corrispondenza della stazione di Monza Bettola, che è una stazione della metropolitana di Milano (linea M1 rossa) in costruzione nel comune di Cinisello Balsamo, sul prolungamento in corso della linea metropolitana M1 fino a Monza, che costituirà anche un punto di interscambio con il prolungamento della linea metropolitana M5 di Milano (linea lilla) fino a Monza, che è già stato cofinanziato dal MIT, per 900 milioni di euro, in base alla legge di bilancio 2019.

La citata relazione evidenzia altresì che: « Il nodo consente di garantire la corrispondenza tra due linee di forza del sistema metropolitano e le altre linee del TPL su gomma, nonché l'interconnessione con il sistema autostradale ed in particolare con l'autostrada A4 Torino Venezia e la Strada Statale 36, detta Nuova Valassina del Lago di Como e dello Spluga, strada di

importante collegamento con i siti Olimpici di Milano e della Valtellina Bormio – Livigno. ».

Gli altri interventi finanziati sulla base di tale atto sono quelli da realizzare nella regione Lazio al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 per complessivi 50 milioni di euro (comma 2) e interventi di progettazione e realizzazione di bonifiche finalizzate al recupero dei residui del munizionamento impiegato nei poligoni militari ed alla rimozione dell'amianto dai sistemi d'arma per complessivi 46 milioni di euro (comma 3).

Il comma 4 disciplina il monitoraggio della spesa con una formulazione sostanzialmente analoga a quella del comma 3 dell'articolo 1 dell'Atto del Governo 188. Il comma 5 prevede infine, anche in tal caso in termini analoghi a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 dell'Atto del Governo 188, l'invio entro il 15 settembre di ogni anno di una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi.

Diego SOZZANI (FI), con riferimento alla destinazione delle risorse assegnate ai ministeri di riferimento della Commissione, ritiene sarebbe utile poter disporre di ulteriori elementi informativi ivi comprese le singole proposte formulate dai ministeri valutate dal governo ai fini della predisposizione della ripartizione in esame; ciò al fine di consentire alla commissione di esprimere i rilievi di competenza con cognizione di causa.

Elena MACCANTI (LEGA), nel ritenere necessaria la presenza del governo al fine di poter svolgere un confronto nel merito del provvedimento in esame, ritiene che la discussione debba essere rinviata ad una prossima seduta e che la Commissione debba essere nelle condizioni di esprimere i propri rilievi avendo contezza dell'effettiva destinazione delle risorse assegnate ai ministeri di competenza.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relatrice*, ribadisce quanto già evidenziato nella relazione introduttiva circa la necessità di un confronto con il governo che certamente è chiamato a fornire i necessari elementi di conoscenza al fine di consentire alla Commissione di svolgere le proprie valutazioni di merito.

Raffaella PAITA, *presidente*, nel condividere le considerazioni svolte dalla relatrice e dai colleghi intervenuti circa l'opportunità della presenza del rappresentante del governo al fine di poter svolgere un approfondito esame del merito dei provvedimenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, e rinvio</i>)	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 settembre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Atto n. 188.

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Luca SUT (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a formulare rilievi alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (Atto n. 188), per le parti di competenza.

Lo schema di decreto all'esame si compone di un articolo unico ed è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in attuazione dei commi 14 e 24 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), che prevedono l'istituzione e il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Le risorse del Fondo sono finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con particolare riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (comma 15 del medesimo articolo 1).

Il comma 1 stabilisce che le risorse vengono ripartite tra le Amministrazioni centrali dello Stato, come da elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto.

Nella Relazione illustrativa si precisa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri e di una loro valutazione effettuata sulla base di specifici criteri (carattere innovativo, sostenibilità, impatto sociale, effettiva cantierabilità, ricadute sul mercato interno, capacità di attrarre finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria), in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo. La relazione afferma, inoltre, che i successivi interventi da finanziare saranno realizzati secondo le procedure previste dalla vigente legislazione. Laddove tali interventi rientrino nelle materie di competenza regionale o delle province autonome saranno individuati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le risorse del Fondo (19,7 miliardi di euro nel periodo 2020-2034) sono state assegnate per circa il 31 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 13,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, il 12,2 per cento al Ministero della difesa e l'11,7 per cento al Ministero dell'istruzione. Agli altri ministeri sono state assegnate quote inferiori al sette per cento.

Per quanto d'interesse della Commissione, evidenzia che sono previsti stanziamenti per il Ministero dello sviluppo economico di complessivi 2.702 milioni euro per il periodo 2020-2034, così ripartiti: per il 2020, 5 milioni; per il 2021, 24 milioni; per il 2022, 63 milioni; per il 2023, 86 milioni; per il 2024, 92 milioni; per il 2025, 168 milioni; per il 2026, 161 milioni; per il 2027, 258 milioni; per il 2028, 181 milioni; per il 2029, 240 milioni; per il 2030, 238; per il 2031, 246 milioni; per il 2032, 733 milioni; e per il 2033, 91 milioni

e, infine, per il 2034, 116 milioni. Per quanto riguarda gli altri settori di interesse della Commissione, segnala che al Ministero dell'università e della ricerca, a cui afferisce la ricerca scientifica e tecnologica, sono stati assegnati complessivamente per il periodo 2020-2034 1.007 milioni di euro, mentre al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, competente per la materia del turismo, sono stati assegnati complessivamente 523 milioni di euro.

Ritiene, peraltro, opportuno chiedere al Governo, per il tramite della Presidenza della Commissione, di mettere a disposizione della Commissione la proposta di riparto formulata dai predetti Ministeri affinché la Commissione possa avere elementi informativi adeguati in relazione alle priorità di intervento che il Governo ha inteso definire.

I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto nel comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.

In particolare, il comma 3 prevede che, ai fini di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi. Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 (che introduce nuovi obblighi informativi e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza). Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato, denominata « banca dati delle amministrazioni pubbliche » (BDAP)).

Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Mini-

stero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020. Evidenzia che il predetto comma 25 prevede che ciascun Ministero illustri, in una apposita sezione della relazione di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti, indicando le principali criticità attuative: ricorda che si tratta della relazione annuale presentata ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che sarà sua cura trasmettere al Governo la

richiesta del relatore volta ad ottenere la messa a disposizione della proposta di riparto formulata dai Ministeri che interessano le competenze della Commissione. Ricorda, inoltre, che il Presidente della Camera ha indicato la data del 15 settembre come termine ultimo per l'espressione dei rilevati in modo da consentire alla V Commissione Bilancio di esprimere il proprio parere entro il 17 settembre 2020.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 13.35.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Atto n. 187 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	23

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	20
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Alessandro Rosina, ordinario di demografia e statistica sociale presso l'Università Cattolica di Milano e coordinatore dell'Osservatorio giovani dell'Istituto Toniolo, nell'ambito dell'esame congiunto degli atti dell'Unione europea: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione (COM(2020) 276 final) e Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (COM(2020) 277 final)	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 settembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Atto n. 187.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 agosto 2020.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, comunica che la Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957, che modifica la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, rinviato lo scorso 4 agosto.

Avverte, al riguardo, che la V Commissione (Bilancio) ha trasmesso la sua valutazione favorevole del provvedimento.

Avverte, inoltre, che il deputato Davide Aiello sostituisce, quale relatore sullo schema di decreto in esame, il collega Invidia, impossibilitato a intervenire alla seduta odierna.

Invita, quindi, il relatore a illustrare la sua proposta di parere.

Davide AIELLO (M5S), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 settembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Atto n. 188.

(Rilievi alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, comunica che la Commissione avvia l'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (Atto n. 188), ai fini dell'espressione di rilievi alla V Commissione (Bilancio).

Avverte che, come richiesto dal Presidente della Camera, la Commissione dovrà esprimersi entro il 15 settembre 2020, in modo da consentire alla V Commissione di esprimere il proprio parere entro il termine del prossimo 17 settembre.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Cantone, a svolgere la relazione introduttiva.

Carla CANTONE (PD), *relatrice*, fa presente, preliminarmente, che lo schema di decreto è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che istituisce il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 20 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034.

Ricorda che al riparto del Fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di loro competenza. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza di detto parere. I decreti individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma istitutiva. Segnala che il medesimo comma 24 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 prevede l'obbligo di indicazione delle mo-

dalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Le risorse del Fondo sono pari a 435 milioni di euro per l'anno 2020, 880 milioni di euro per l'anno 2021, 934 milioni di euro per il 2022, 1.045 milioni di euro per il 2023, di 1.061 milioni di euro per il 2024, 1.512 milioni di euro per il 2025, 1.513 milioni di euro per il 2026, 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

Tale Fondo, sulla base del comma 15 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi a imprese a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali. Una quota parte delle risorse del Fondo è destinata al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale e al completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola (comma 16), nonché al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale (comma 19).

Lo schema di decreto in esame, che consta di un unico articolo, dispone in materia di riparto della quota residua del Fondo, per complessivi 19,701 miliardi di euro nel periodo 2020-2034, come disposto dal comma 1.

Il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie. I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, attraverso relazioni annuali presentate dalle Amministrazioni competenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Osserva che la proposta di riparto delle somme in questione è esplicitata nell'Allegato 1 allo schema di decreto e che tale proposta, come risulta dalla relazione illustrativa dello schema di decreto, è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri.

Premesso, quindi, che da tale proposta risulta che le risorse del Fondo, pari, come detto, a 19,7 miliardi di euro nel periodo 2020-2034, sono state assegnate principalmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (30,9 per cento), al Ministero dello sviluppo economico (13,7 per cento), al Ministero della difesa (12,2 per cento) e al Ministero dell'istruzione, osserva che al Ministero del lavoro e delle politiche sociali risultano assegnati complessivamente 14,4 milioni di euro (0,1 per cento), ripartiti in 3,3 milioni di euro nel 2020, 5,2 milioni di euro nel 2021, 4,1 milioni di euro nel 2022 e 1,7 milioni di euro nel 2023.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale si procederà all'espressione dei rilievi.

La seduta termina alle 12.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 settembre 2020.

Audizione del professor Alessandro Rosina, ordinario di demografia e statistica sociale presso l'Università Cattolica di Milano e coordinatore dell'Osservatorio giovani dell'Istituto Toniolo, nell'ambito dell'esame congiunto degli atti dell'Unione europea: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione (COM(2020) 276 final)

e Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (COM(2020) 277 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (Atto n. 187).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (atto n. 187);

considerato che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018);

preso atto che la direttiva a cui lo schema dà attuazione ha l'obiettivo di contemperare l'esigenza di tutela dei lavoratori distaccati con il diritto delle imprese di esercitare la libera prestazione di servizi senza particolari restrizioni, sulla base dei principi fondamentali del mercato interno, sanciti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

apprezzate le finalità del provvedimento, volto a adeguare l'ordinamento nazionale a quello europeo nel settore del distacco transnazionale dei lavoratori e a limitare il *dumping* sociale e salariale mediante un rafforzamento del nucleo delle tutele già previste dalla legislazione vigente per i lavoratori distaccati;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettere *a*), n. 2, e *b*), n. 1, dispone l'estensione del campo di applicazione della disciplina al cosiddetto «distacco a catena»;

considerato, all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), n. 1, l'ampliamento delle materie in cui sono applicabili al rapporto di lavoro e ai lavoratori distaccati in Italia, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate, tra cui la trasparenza retributiva e il riferimento alla retribuzione, in luogo delle tariffe minime salariali, il riferimento ai congedi annuali retribuiti anziché alle ferie annuali retribuite, la garanzia di condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori distaccati lontano dalla sede abituale di lavoro, le indennità o i rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio;

tenuto conto della disciplina del distacco di lunga durata, recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), che prevede l'applicazione, oltre che delle condizioni di lavoro e di occupazione di cui alla lettera *c*), n. 1, anche di tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	24
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 settembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 13.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che la deputata Silvana Andreina Comaroli ha cessato di far parte della Commissione e che entra a farne parte il deputato Edoardo Ziello.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Atto n. 188.

(Rilievi alla V Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Nicola STUMPO (LEU), *relatore*, ricorda che i commi 14 e 24 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) prevedono l'istituzione e il riparto di un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, attualmente pari a 19,701 miliardi di euro complessivi nel periodo 2020-2034, secondo i principi stabiliti dal comma 15 del citato articolo 1, relativi a: economia circolare, decarbonizzazione dell'economia, riduzione delle emissioni, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali. Il fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.

La proposta di riparto, come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai vari ministeri e di una loro valutazione effettuata sulla base di specifici criteri (carattere innovativo, sostenibilità, impatto sociale, effettiva cantierabilità, ricadute sul mercato interno, capacità di attrarre finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria), in coerenza con i vincoli finanziari del fondo.

Fa presente che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, è disposta la ripartizione del Fondo tra i vari ministeri per ciascuna annualità. Al Ministero della salute sono destinati complessivamente 611,6 milioni di euro nel periodo 2020-2034. In particolare, è prevista una dotazione di 52,2 milioni nel 2020, 71,8 milioni nel 2021 e 49,9 milioni nel 2022.

Il comma 2 dispone che l'individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati avvenga secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie. Il comma 3 prevede il meccanismo del monitoraggio della spesa effettuata, ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede, infine, che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei

rispettivi investimenti e di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nell'ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

Elena CARNEVALI (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, lo invita a valutare la possibilità di inserire nei rilievi che la Commissione è chiamata ad esprimere un riferimento alla necessità di procedere con celerità al perfezionamento dell'attività di *screening* per l'individuazione dei soggetti che hanno contratto il virus dell'epatite C, utilizzando le risorse destinate a tale specifico obiettivo, stanziato in sede di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019.

Nicola STUMPO (LEU), *relatore*, si riserva di valutare quanto proposto dalla collega Carnevali.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della coalizione « Cambiamo agricoltura », nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final) 26

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 26

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188 (Rilievi alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi*) . 26

ALLEGATO (*Proposta di rilievi della Relatrice approvata dalla Commissione*) 29

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 settembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della coalizione « Cambiamo agricoltura », nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 settembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i colleghi Andrea Frailis, in sostituzione del Vice Ministro dell'interno Matteo Mauri, e Fabrizio Cechetti, entrano a far parte della Commissione, mentre cessa di farne parte il collega Jacopo Morrone.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Atto n. 188.

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere i rilievi alla V Commissione sullo schema di decreto in titolo entro la giornata di martedì 15 settembre 2020.

Maria SPENA (FI), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) n. 188 in esame è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in attuazione dei commi 14 e 24 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), che prevedono l'istituzione e il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Le risorse del Fondo sono finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello stato e allo sviluppo del Paese, con particolare riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (comma 15 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019).

Al riparto del Fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza.

Lo schema di decreto in esame, composto da un unico articolo, dispone, al comma 1, la ripartizione di una quota del predetto Fondo per un importo di 19,701 miliardi di euro complessivi nel periodo 2020-2034.

Le risorse sono ripartite tra le Amministrazioni centrali dello Stato, come da elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto.

Nella relazione governativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri e di una loro valutazione effettuata sulla base di specifici criteri (carattere innovativo, sostenibilità, impatto sociale, effettiva cantierabilità, ricadute sul mercato interno, capacità di attrarre finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria), in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo.

La relazione afferma, inoltre, che i successivi interventi da finanziare saranno realizzati secondo le procedure previste dalla vigente legislazione. Laddove tali interventi rientrino nelle materie di competenza regionale o delle province autonome saranno individuati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le risorse del Fondo (19,7 miliardi di euro nel periodo 2020-2034) sono state assegnate per circa il 31 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 13,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, il 12,2 per cento al Ministero della difesa e l'11,7 per cento al Ministero dell'istruzione. Agli altri Ministeri sono state assegnate quote inferiori al sette per cento. Al Ministero delle politiche agricole, nel periodo indicato, sono state assegnate risorse per complessivi 253 milioni di euro.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 dispone l'individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.

I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto nel comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.

In particolare, il comma 3 prevede che, ai fini di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi. Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.

A tale riguardo, rammenta che il citato comma 25 della legge n. 160/2019 prevede che ciascun Ministero illustri, in una apposita sezione della relazione di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti, indicando le principali criticità attuative. Si tratta della relazione annuale presentata ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese.

Illustra poi la proposta di rilievi da lei predisposta nella quale, nei termini riportati in allegato, si esprime una valutazione favorevole sullo schema di decreto all'esame (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di rilievi presentata dalla relatrice (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di rilievi predisposta dalla relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (Atto n. 188).

**PROPOSTA DI RILIEVI DELLA RELATRICE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

premesso che:

lo schema di decreto in esame è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in attuazione dei commi 14 e 24 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), che prevedono l'istituzione e il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;

le risorse del Fondo sono finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello stato e allo sviluppo del Paese, con particolare riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (comma 15 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019);

al riparto del Fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza;

rilevato che:

lo schema di decreto in esame, composto da un unico articolo, dispone, al comma 1, la ripartizione di una quota del predetto Fondo per un importo di 19,701 miliardi di euro complessivi nel periodo 2020-2034;

nella relazione governativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri e di una loro valutazione effettuata sulla base di specifici criteri, quali, nello specifico, carattere innovativo, sostenibilità, impatto sociale, effettiva cantierabilità, ricadute sul mercato interno, capacità di attrarre finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria;

al Ministero delle politiche agricole, nel periodo indicato, sono state assegnate risorse per complessivi 253 milioni di euro;

tali risorse potrebbero opportunamente essere destinate a promuovere investimenti per i processi di decarbonizzazione del settore agricolo, in attuazione delle strategie europee verso un'agricoltura sostenibile, prevedendo, in particolare, specifiche misure per l'ammodernamento

del parco macchine agricole e per la riduzione delle emissioni del settore zootecnico;

le predette risorse potrebbero altresì essere utilizzate per promuovere progetti di ricerca di carattere innovativo volti a prevenire la diffusione di patologie che

affliggono il settore agricolo, che hanno oramai assunto connotazioni di vera e propria emergenza,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	31
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Atto n. 186 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	31
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Atto n. 187 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	35

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 settembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.

Variazione nella composizione della Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che, per il gruppo Lega, è entrato a far parte della Commissione il deputato Giuseppe Paolin.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

Atto n. 186.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, segnala che lo schema di decreto è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, (Legge di delegazione europea 2018) e il termine per l'espressione del parere è fissato per il 7 settembre 2020; ricorda, tuttavia, che le Commissioni parlamentari competenti non potranno comunque esprimersi fino a che non sia pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che non risulta ancora trasmesso dal Governo.

Evidenzia, altresì, che il termine per l'esercizio della delega – originariamente fissato al 30 marzo 2020 e prorogato, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, al 30 luglio 2020 – risulta ulteriormente prorogato al 30 ottobre 2020.

Rileva che la direttiva (UE) 2018/958, oggetto di recepimento, impone agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, evitando restrizioni sproporzionate all'accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio. L'intervento si è reso necessario a causa della scarsa chiarezza riscontrata in via applicativa nei criteri di valutazione dei requisiti di proporzionalità previsti dai precedenti atti normativi dell'Unione europea in materia, e in particolare dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, con una conseguente disomogeneità dell'esame di tali requisiti a diversi livelli di regolamentazione. Ricorda che su tale direttiva risultano aperte tre procedure di infrazione a carico dell'Italia per quanto riguarda il recepimento della citata direttiva 2005/36/CE. In particolare, nell'ambito della procedura 2018-2175, la Commissione europea contesta all'Italia, tra l'altro, di continuare a richiedere ai titolari delle specifiche professioni regolamentate dell'agente immobiliare e dell'avvocato requisiti sia sproporzionati che discriminatori (in violazione dell'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE, come sostituito dalla direttiva 2013/55/UE) nonché lesivi della libertà di stabilimento ex articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE. La nuova direttiva, il cui recepimento è attualmente all'esame, richiede agli Stati membri di garantire obiettività e indipendenza nel procedimento di valutazione della proporzionalità, escludendo eventuali influenze da parte dei portatori di interesse, che la direttiva impone comunque di consultare nel processo di adozione delle disposizioni.

Osserva che lo schema in esame è composto da nove articoli, il primo dei quali definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, volto a disciplinare lo svolgimento della valutazione di proporzionalità da effettuarsi in occa-

sione dell'adozione di nuove norme legislative, regolamentari o amministrative generali, nonché delle relative modifiche, che limitino l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo (comma 1). Le attività professionali regolamentate cui la norma fa riferimento sono quelle che rientrano nell'ambito applicativo del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ovvero: 1) le attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; 4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo contenuto nell'apposito elenco allegato al provvedimento. Rileva che il comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame esclude esplicitamente dall'ambito di applicazione le ipotesi in cui i requisiti specifici riguardanti la regolazione di una determinata professione siano contenuti in atti normativi interni adottati in attuazione di atti dell'Unione europea.

Sottolinea che l'articolo 2 reca le definizioni. In particolare le definizioni di « titolo professionale protetto » e di « attività riservate » riproducono quelle contenute nell'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/958. Pertanto il « titolo professionale protetto » indica una regolamentazione secondo cui l'uso del titolo in un'attività

professionale è subordinato, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di una specifica qualifica professionale e l'uso improprio di tale titolo è soggetto a sanzioni; quanto alle « attività riservate » esse indicano una forma di regolamentazione secondo cui l'accesso a una attività professionale è riservato, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, a coloro che esercitano una professione regolamentata, in possesso di una specifica qualifica professionale, anche nel caso in cui l'attività sia condivisa con altre professioni regolamentate. L'articolo reca, poi, la definizione di « soggetti regolatori », con i quali si intendono tutte le autorità legittimate ad emanare disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali che disciplinano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio.

Evidenzia che l'articolo 3, in attuazione dell'articolo 4 della direttiva, disciplina le fasi della valutazione *ex-ante* dei nuovi provvedimenti e il relativo monitoraggio. In particolare i soggetti regolatori devono operare una valutazione della proporzionalità in sede di analisi di impatto della regolazione dell'atto normativo o in sede di istruttoria dell'atto amministrativo generale, compilando il questionario riportato nella tabella di cui all'Allegato I del provvedimento. Nella tabella deve essere fornita per ciascun quesito una motivazione specifica e dettagliata per consentire di valutare il rispetto del principio di proporzionalità. La tabella è parte integrante della documentazione illustrativa che deve essere sempre posta a corredo della documentazione che accompagna i provvedimenti (comma 1). Il comma 2 dispone l'obbligo di garantire l'obiettività e l'indipendenza – che, come riportato nella relazione illustrativa, deve essere intesa come imparzialità ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione – della valutazione, che deve essere proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione. Il comma 3 prevede che ogni disposizione normativa (sia legislativa che regolamentare) nonché ogni atto amministrativo generale che limita l'accesso ad una profes-

sione regolamentata o il suo esercizio, prima dell'adozione, debbano essere trasmessi (unitamente alla tabella richiamata nel comma 1) dal competente soggetto regolatore all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della verifica dell'adeguatezza e della completezza della valutazione di proporzionalità svolta dalle amministrazioni proponenti. Segnala che si tratta di una previsione coerente con l'attività già svolta dall'Autorità garante della concorrenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011. In base al comma 4 devono essere analogamente trasmessi – per la valutazione di proporzionalità – all'Autorità garante della concorrenza le nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti adottate dalle Regioni ordinarie o dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano (ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 lettera m) del decreto legislativo n. 206 del 2007 limitatamente alle professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti). In base al comma 5, restano esclusi dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato gli atti adottati dagli ordini professionali che sono soggetti al parere delle amministrazioni vigilanti ai fini della verifica dell'adeguatezza e della completezza della valutazione di professionalità. Infine, il comma 6 assicura il monitoraggio richiesto dalla direttiva (paragrafo 6 dell'articolo 4), stabilendo che i soggetti regolatori sono tenuti a verificare, dopo l'adozione, la conformità con il principio di proporzionalità delle disposizioni legislative regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, avendo riguardo agli eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente alla loro adozione.

Rileva che l'articolo 4, accorpando il contenuto degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva, specifica in quale modo si debba dare applicazione ai principi di non discriminazione e di proporzionalità, che l'articolo 1 della direttiva pone come limite

alla discrezionalità degli Stati membri nella regolamentazione delle professioni. In particolare, il comma 1 fa riferimento al principio di non discriminazione, in base al quale le norme che regolamentano l'accesso alle professioni non possono comportare discriminazioni dovute alla nazionalità o alla residenza, in ottemperanza ad uno dei principi cardine dell'Unione europea. Il successivo comma 2 ammette l'introduzione di misure volte a limitare l'accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio, a condizione che siano giustificate da motivi di interesse generale. Di tali motivi la direttiva contiene un dettagliato elenco, che viene integralmente ripreso dallo schema in esame, con l'unica eccezione riguardante la tutela dell'ambiente, cui viene aggiunta, a fianco alla tutela dell'ambiente urbano, anche quella del paesaggio, che nel nostro ordinamento assume rilievo costituzionale, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione. Osserva che l'elenco dei motivi di interesse generale contenuto al comma 2, è il seguente: motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica; motivi imperativi di interesse pubblico, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori; salvaguardia della buona amministrazione della giustizia; garanzia dell'equità delle transazioni commerciali; lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonché la salvaguardia dell'efficacia dei controlli fiscali; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e il paesaggio; salute degli animali; proprietà intellettuale; salvaguardia e conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale; obiettivi di politica sociale; obiettivi di politica culturale. Precisa che, secondo la relazione illustrativa, l'elencazione dei motivi è da ritenersi non esaustiva ma esemplificativa, come si evincerebbe dall'uso della locuzione «tra gli altri» che tuttavia non compare nella direttiva. Si tratta dei motivi riconosciuti come di interesse generale dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, come ricor-

dato al considerando 17 della direttiva. Ai sensi del comma 3, l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio non può essere limitato da motivi di natura esclusivamente economica o amministrativa. Il comma 4, in attuazione del principio di proporzionalità, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 devono essere adeguate al conseguimento dello scopo perseguito e non possono introdurre limitazioni che vadano oltre quelle strettamente necessarie. Al comma 5 sono indicati gli elementi che i soggetti regolatori devono tenere in conto per valutare l'impatto che avrebbero le nuove disposizioni, in termini di tutela dei consumatori, di impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione, dei rischi connessi agli interessi pubblici perseguiti, della possibilità di conseguire lo scopo tramite interventi meno restrittivi. Specifiche disposizioni (comma 6) sono dedicate agli sviluppi scientifici e tecnologici e alla possibilità che si debbano aggiornare i requisiti di accesso a determinate professioni (in particolare per i servizi professionali forniti con mezzi elettronici), che possono ridurre o aumentare l'asimmetria informativa tra professionisti e consumatori. Ai sensi del comma 7 i soggetti regolatori valutano gli effetti positivi e negativi delle disposizioni in combinazione con uno o più requisiti, tra i quali, in particolare, requisiti territoriali, requisiti tariffari minimi e massimi, le restrizioni quantitative, i requisiti in materia assicurativa, i requisiti relativi alle conoscenze linguistiche. Si specifica, inoltre, al comma 8 che i soggetti regolatori devono provvedere a valutare il rispetto del principio di proporzionalità dei requisiti specifici relativi alla prestazione temporanea od occasionale di servizi prestati a norma del titolo II del decreto legislativo n. 206 del 2007 (che contiene le disposizioni concernenti la libera prestazione di servizi). La valutazione di cui al comma 8 non si applica alle misure intese a garantire il rispetto dei termini e delle condizioni di lavoro applicabili in conformità del diritto dell'Unione europea (comma 9). È infine prevista (comma 10) una norma

specifica riguardante le professioni sanitarie, stante la particolare importanza del bene protetto, ovvero la sicurezza dei pazienti: in tale ambito l'obiettivo di cui le autorità competenti devono tenere conto è quello di assicurare un grado elevato di tutela della salute umana, in linea con quanto stabilito dall'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sottolinea che l'articolo 5 dello schema, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva, prevede che i soggetti regolatori garantiscano l'informazione e la partecipazione dei cittadini, dei destinatari di servizi e degli altri portatori di interessi mediante le modalità e gli strumenti previsti nell'ambito del procedimento di adozione delle disposizioni di cui all'articolo 1, precisando altresì che tale partecipazione deve avvenire in una fase diversa da quella in cui si svolge la valutazione di proporzionalità delle disposizioni.

Osserva che l'articolo 6, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, prevede che è ammesso ricorso dinnanzi al giudice amministrativo avverso: i provvedimenti amministrativi generali adottati ai sensi del decreto legislativo in esame e gli atti amministrativi che costituiscono attuazione concreta degli atti normativi, regolamentari e amministrativi generali adottati ai sensi del decreto in esame.

Evidenzia che l'articolo 7, dando attuazione all'articolo 10 della direttiva, interviene in materia di scambio di informazioni, attribuendo al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite delle autorità competenti e del Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, il compito di assicurare lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri sulle questioni oggetto del decreto legislativo in esame ed in particolare sulle modalità in cui una professione è regolamentata o sugli effetti della regolamentazione.

Segnala che l'articolo 8, in attuazione dell'articolo 11 della direttiva, reca dispo-

sizioni volte ad assicurare la trasparenza, prevedendo, in particolare, l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea dei motivi in base quali le disposizioni sono considerate giustificate e proporzionate mediante registrazione nella banca dati delle professioni regolamentate della Commissione europea (comma 1). Sulle informazioni comunicate alla Commissione anche da parte di altri Stati membri, le parti interessate possono presentare osservazioni alla Commissione o al Dipartimento per le politiche europee (comma 2).

Sottolinea che l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria per la quale dal decreto legislativo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Da ultimo, segnala che l'Allegato I reca la griglia informativa sulle disposizioni relative all'accesso alle professioni regolamentate e al loro esercizio che i soggetti regolatori devono compilare quando effettuano la valutazione della proporzionalità delle disposizioni che intendono adottare.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione, ferma restando la necessità di acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

Atto n. 187.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto *legislativo* all'ordine del giorno.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, segnala che lo schema di decreto in esame è adottato in attuazione della disposizione di delega di cui all'articolo 1 e allegato A, numero 23), della Legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018); il termine per l'espressione del parere è fissato per il 7 settembre 2020, mentre quello per l'esercizio della delega – originariamente fissato al 30 marzo 2020 e prorogato, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, al 30 luglio 2020 – risulta ulteriormente prorogato al 30 ottobre 2020.

Sottolinea che la direttiva (UE) 2018/957, a cui lo schema dà attuazione, modifica la disciplina introdotta dalla direttiva 96/71/CE, rafforzando i principi della parità di trattamento, del divieto di discriminazione tra lavoratori locali e lavoratori distaccati e del riconoscimento ai lavoratori distaccati delle medesime condizioni applicate ai dipendenti interni sulla base delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva vigenti, in relazione a specifiche condizioni di lavoro e di occupazione tassativamente elencate. Le principali novità evidenziate dalla relazione illustrativa sono: il riferimento alla retribuzione, che sostituisce quello alle tariffe minime salariali, includendo in tale modo le maggiorazioni dovute per lavoro straordinario ed escludendo espressamente l'applicazione ai regimi pensionistici di categoria; l'attuazione del principio di trasparenza retributiva, che obbliga ciascuno Stato membro a rendere pubbliche le informazioni su tutte le condizioni di lavoro e di occupazione vigenti, compresi gli elementi costitutivi della retribuzione; la riduzione da ventiquattro a dodici mesi, prolungabili a determinate condizioni a diciotto mesi, della durata massima del distacco, decorsi i quali al lavoratore distaccato verranno applicate le condizioni di lavoro e occupazione previste dallo Stato membro ospitante, restando escluse, per espressa volontà del legislatore, le procedure, le formalità e le condizioni per la conclusione e la cessazione del con-

tratto, le clausole di non concorrenza e i regimi pensionistici integrativi di categoria.

Rileva che lo schema di decreto legislativo si compone di tre articoli. L'articolo 1 novella il decreto legislativo n. 136 del 2016, contenente la disciplina attuativa della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, oggetto di modifica da parte della direttiva (UE) 2018/957 attualmente in esame. In particolare, il comma 1, lettera *a*), modifica l'ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo, estendendolo alle ipotesi di distacco « a catena » che si verificano quando nel territorio nazionale abbia sede l'impresa utilizzatrice finale del lavoratore (ultimo anello della catena) o l'impresa che sia utilizzatrice intermedia dello stesso, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi. Il comma 1, lettera *c*), che introduce nel decreto legislativo n. 136 del 2016 l'articolo aggiuntivo 4-*bis*, estende inoltre l'ambito oggettivo delle tutele, inserendo le condizioni di alloggio e le indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio tra le condizioni di lavoro da applicare, se più favorevoli, al rapporto di lavoro tra imprese e lavoratori distaccati. Vengono inoltre considerate parte della retribuzione le indennità riconosciute al lavoratore in seguito al distacco che non siano versate a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Osserva che il comma 1, lettera *d*), disciplina il distacco di lunga durata, prevedendo che ai lavoratori distaccati si applichino tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia se la durata effettiva di un distacco supera i dodici mesi, estendibile a diciotto mesi con notifica motivata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte del soggetto prestatore di servizi. Sono escluse da tale disciplina le fattispecie riguardanti le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro, le clausole di non concorrenza e la previdenza integrativa di categoria, in quanto il

rapporto di lavoro rimane instaurato con il datore di lavoro distaccante. Inoltre, al fine di evitare elusioni delle disposizioni, in caso di sostituzione di più lavoratori distaccati, nelle stesse mansioni e nello stesso luogo, la durata del distacco è computata cumulando i periodi di lavoro svolto dai singoli lavoratori distaccati. Le successive disposizioni del comma 1 riguardano gli obblighi informativi e amministrativi al fine di un rafforzamento del principio di trasparenza. In particolare, la lettera *e)* prevede che, ove dalle informazioni pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro non si rilevino le condizioni di lavoro applicabili alla fattispecie di distacco, l'autorità competente ne tenga conto ai fini della determinazione proporzionale delle sanzioni. La lettera *f)*, in materia di cooperazione amministrativa, prevede che, qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro non sia in possesso delle informazioni richieste dall'autorità dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato, esso solleciti le autorità o gli organismi che le detengono. In caso di omissioni o ritardi persistenti l'Ispettorato informa tempestivamente la Commissione europea. Il comma 1, lettera *g)*, in materia di obblighi amministrativi, inserisce i dati identificativi dell'impresa utilizzatrice che invia lavoratori in Italia nell'elenco delle informazioni che devono essere contenute nella comunicazione preventiva di distacco. Le successive lettere *h)* e *i)* introducono obblighi informativi in capo all'impresa utilizzatrice con sede in Italia, la quale deve comunicare all'agenzia di somministrazione le condizioni di lavoro e di occupazione applicate ai lavoratori distaccati. Si prevede, altresì, che l'impresa utilizzatrice con sede in Italia

informi l'agenzia di somministrazione dell'invio del lavoratore presso altra impresa. Sono infine, previste sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi suddetti, che variano, a seconda della tipologia, da un minimo di 500 a un massimo di 1.500 euro e da un minimo di 180 a un massimo di 600 euro.

Evidenzia che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le pubbliche amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala che l'articolo 3 esclude dallo schema di decreto legislativo in esame le prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su strada, per le quali, pertanto, continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti del decreto legislativo n. 136 del 2016. La direttiva (UE) 2018/957, oggetto di recepimento, rinvia infatti la sua applicazione al settore del trasporto su strada al momento dell'adozione di un atto legislativo che modifichi « la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione » e stabilisca « norme specifiche in relazione alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE per il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada ».

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

Mercoledì 2 settembre 2020. – Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazioni del Presidente.

Raffaele VOLPI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori del Comitato, su cui intervengono, a più riprese, i deputati Elio VITO (FI) ed Enrico BORGHI (PD), il senatore

Adolfo URSO (FdI), i deputati Federica DIENI (M5S) ed Antonio ZENNARO (Misto) ed i senatori Francesco CASTIELLO (M5S) e Paolo ARRIGONI (Lega).

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione. Atto n. 190 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	3
<i>ALLEGATO (Proposta di parere dei Relatori)</i>	5

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

V Bilancio, tesoro e programmazione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'ISTAT sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del <i>Recovery Fund</i>	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188.	
---	--

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 19, 24 e 622, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 189 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

X Attività produttive, commercio e turismo

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, e rinvio</i>)	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Atto n. 187 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	23

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	20
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Alessandro Rosina, ordinario di demografia e statistica sociale presso l'Università Cattolica di Milano e coordinatore dell'Osservatorio giovani dell'Istituto Toniolo, nell'ambito dell'esame congiunto degli atti dell'Unione europea: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione (COM(2020) 276 final) e Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (COM(2020) 277 final)	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

XII Affari sociali

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	24
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della coalizione « Cambiamo agricoltura », nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente (COM(2020)381 final)	26
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	26
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>) .	26
<i>ALLEGATO (Proposta di rilievi della Relatrice approvata dalla Commissione)</i>	29
 XIV Politiche dell’Unione europea	
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	31
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Atto n. 186 (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	31
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. Atto n. 187 (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	35
 COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0113440